N. **4710-1059-1157-2181-2365-2516-2751-2754-3318-3335-3445-3710-4145-4152-4377-4729-4741-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 marzo 1990 (Stampato n. 1138)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)
DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GAVA)
COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)
COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)
COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SANTUZ)
COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ZANONE)
COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)
COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PRANDINI)
COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(FRACANZANI)
COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CARRARO)
COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)
E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 marzo 1990

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Nota: Testo approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) l'11 luglio 1990. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente in Aula.

E

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STERPA

Presentata il 17 luglio 1987

—

Modifica dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, BAGHINO, VALENSISE, MATTEOLI, TATARELLA, FRANCHI

Presentata il 22 luglio 1987

—

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, BAGHINO, ALMIRANTE, ALPINI, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MARTINAT, MASSARO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 19 gennaio 1988

—

Riordino generale del sistema radiotelevisivo

---

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Presentata il 18 febbraio 1988

—

Norme per la regolamentazione della trasmissione televisiva di *films* d'autore

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, CALVANESE, VIOLANTE, VELTRONI, BEEBE TARANTELLI, BASSANINI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, TURCO, BIANCHI BERETTA, SOAVE, STRUMENDO, MONTECCHI, BARGONE, BERNOCCO GARZANTI, LO CASCIO GALANTE, BARBIERI, FINOCCHIARO FIDELBO, DI PRISCO, COLOMBINI, ROMANI, MASINI, CORDATI ROSAIA, PINTO, QUERCIOLI

Presentata il 24 marzo 1988

—

Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, VELTRONI, ZANGHERI, QUERCIOLI, BALBO, BIANCHI BERETTA, SOAVE, GUERZONI, VISCO, FOLENA, MASINA, SANGIORGIO, BECCHI, BORDON, GRAMAGLIA, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, BERNOCCO GARZANTI, GELLI, MASINI, NICOLINI, PINTO

Presentata il 23 maggio 1988

—

Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, BASSANINI, ZANGHERI, FERRARA, QUERCIOLI, SOAVE, BIANCHI BERETTA, GUERZONI, BALBO, MASINA, SANGIORGIO, GELLI, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, FOLENA, MASINI, NICOLINI, PINTO

Presentata il 24 maggio 1988

—

Istituzione e funzionamento della Commissione nazionale per le comunicazioni

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, MENNITTI, RAUTI, MACERATINI, MATTEOLI, PARLATO, MANNA

Presentata il 3 novembre 1988

—

Istituzione di un Comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VELTRONI, ZANGHERI, OCCHETTO, BASSANINI, RODOTÀ, QUERCIOLI, BERNOCCO GARZANTI, LEVI BALDINI, BORDON, SOAVE, NICOLINI, VACCA, PINTOR, TESTA ENRICO, PAOLI, FERRARA, STRUMENDO, GUERZONI, MINUCCI, BORGHINI, VIOLANTE, ALBORGHETTI, BIANCHI BERETTA, MACCIOTTA, BARBERA, BOSELLI, FAGNI, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, FRANCESE, GARAVINI, GEREMICCA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MONTECCHI, MONTESSORO, NAPPI, PINTO, SANNA, ALINOVI, ANGELINI GIORDANO, ANGELONI, ANGIUS, AULETA, BALBO, BARBIERI, BARGONE, BARZANTI, BASSOLINO, BECCHI, BEEBE TARANTELLI, BELLOCCHIO, BENEVELLI, BERNASCONI, BERTONE, BEVILACQUA, BINELLI, BONFATTI PAINI, BRESCIA, BRUZZANI, BULLERI, CALVANESE, CANNELONGA, CAPECCHI, CAPRILI, CASTAGNOLA, CAVAGNA, CECI BONIFAZI, CEDERNA, CERVETTI, CHELLA, CHERCHI, CIABARRI, CIAFARDINI, CICERONE, CICONTE, CIOCCI LORENZO, CIVITA, COLOMBINI, CONTI, CORDATI ROSAIA, COSTA ALESSANDRO, CRIPPA, D'ALEMA, D'AMBROSIO, DE JULIO, DIAZ, DIGNANI GRIMALDI, DI PIETRO, DI PRISCO, DONAZZON, FACHIN

SCHIAVI, FELISSARI, FERRANDI, FILIPPINI GIOVANNA, FOLENA, FORLEO, GABBUGGIANI, GALANTE, GASPAROTTO, GELLI, GHEZZI, GRAMAGLIA, GRILLI, INGRAO, LAURICELLA, LA VALLE, LAVORATO, LO CASCIO GALANTE, LORENZETTI PASQUALE, LUCENTI, MAGRI, MAINARDI FAVA, MAMMONE, MANGIAPANE, MANNINO ANTONINO, MARRI, MASINA, MASINI, MENZIETTI, MIGLIASSO, MINOZZI, MOMBELLI, MONELLO, MONTANARI FORNARI, MOTETTA, NAPOLITANO, NARDONE, NATTA, NERLI, NOVELLI, ORLANDI, PACETTI, PAJETTA, PALLANTI, PALMIERI, PASCOLAT, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTI, PELLICANI, PETROCELLI, PICCHETTI, POLI, POLIDORI, PRANDINI, PROVANTINI, QUERCINI, REBECCHI, RECCHIA, REICHLIN, RIDI, RIZZO, ROMANI, RONZANI, RUBBI ANTONIO, SAMÀ, SANFILIPPO, SANGIORGIO, SANNELLA, SAPIO, SCHETTINI, SERAFINI ANNA MARIA, SERAFINI MASSIMO, SERRA, SOLAROLI, STEFANINI, STRADA, TADDEI, TAGLIABUE, TIEZZI, TOMA, TORTORELLA, TRABACCHI, TRABACCHINI, TURCO, UMIDI SALA, VISCO

Presentata l'8 novembre 1988

—

Divieto dell'interruzione pubblicitaria dei film

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, VELTRONI, ARNABOLDI, CALDERISI, SCALIA, RUTELLI, RUSSO FRANCO, QUERCIOLI, FILIPPINI ROSA, SANGIORGIO, GUERZONI, SOAVE, BERNOCCO GARZANTI, BORDON, CORDATI ROSAIA, DI PRISCO, FOLENA, GELLI, MASINA, MASINI, NICOLINI, PAOLI, PINTO

Presentata il 13 dicembre 1988

—

Disciplina della radiodiffusione sonora

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, CARDETTI, SEPPIA, INTINI, COLUCCI, CIOCIA, CERUTTI, DEL BUE, RENZULLI, BUFFONI, MACCHERONI, MASTRANTUONO, CEROFOLINI, D'AMATO CARLO, VAZZOLER, TESTA ANTONIO, CRISTONI, RAIS

Presentata il 10 marzo 1989

—

Regolamentazione dell'emittenza radiofonica

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARLATO, MANNA

Presentata il 28 luglio 1989

—

Norme per la identificazione delle trasmissioni televisive non adatte alla visione da parte dei minori di anni 14

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 1° agosto 1989

—

Regolamentazione delle radiotelevisioni

D'INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 24 novembre 1989

—

Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14

---

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Presentata il 5 aprile 1990

—

Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale

---

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

Presentata il 10 aprile 1990

—

Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale

(Relatore: **Aldo ANIASI**)

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

TITOLO I

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

ART. 1.

(*Princìpi generali*)

1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, rappresentano princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

TITOLO II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2.

(*Servizio pubblico e radiodiffusione*)

1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è svolta dal servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero può essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge e salvo quanto disposto dall'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo 18, nonché mediante autoriz-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

TITOLO I

DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

ART. 1.

(*Princìpi generali*)

1. *Identico.*

2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

TITOLO II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2.

(*Servizio pubblico e radiodiffusione*)

1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, e salvo quanto disposto dall'articolo 5, ai soggetti di cui all'articolo

zazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.

3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la società di cui al comma 2 è definita « concessionaria pubblica », i titolari di concessione di cui all'articolo 18 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti « concessionari privati »; qualora negli stessi titoli ci si riferisce ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 18, l'espressione « concessionari privati » è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni « trasmissioni » e « programmi » riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

ART. 3.

(*Pianificazione delle radiofrequenze*)

1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'in-

18, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 3.

(*Pianificazione delle radiofrequenze*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

terno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

4. Il piano così predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

5. Il piano di ripartizione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, la localizzazione ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la chiara ricezione in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare le possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per col-

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciacuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei ser-

legamenti trasmissivi televisivi, secondo quanto disposto all'articolo 5.

vizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi, secondo quanto disposto all'articolo 5.

8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

8. *Identico.*

9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

9. *Identico.*

10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reddito medio *pro capite* degli abitanti.

10. *Identico.*

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, indica:

a) il numero di reti nazionali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 60 per cento del territorio nazionale;

b) il numero delle emittenti e delle reti locali, intendendosi per tali quelle la cui diffusione copra almeno il 70 per

11. Il piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 18. Per

cento del territorio compreso nel bacino di utenza. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente a una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi;

c) il numero delle emittenti e delle reti locali che operano su parti limitate dei bacini di utenza.

12. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi chiaramente ricevibili.

13. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private costituite anteriormente al 1° luglio 1988, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Le regioni e le province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

15. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle regioni, redige un nuovo schema di piano

esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi ultimi.

12. Il piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.

13. *Identico.*

14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

16. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

17. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

18. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari *ad acta* per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva.

19. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.

20. La soppressione e l'istituzione di impianti che non modifichino l'equilibrio

17. *Identico.*

18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le interferenze elettroma-

della struttura del piano di assegnazione e gli interventi necessari per eliminare tempestivamente le interferenze elettromagnetiche sono adottati, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 19.

ART. 4.

(*Norme urbanistiche*)

1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati, dalla concessionaria pubblica ovvero dalle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ov-

gnetiche, anche attraverso la soppressione e la modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.

ART. 4.

(*Norme urbanistiche*)

1. *Identico.*

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati, dalla concessionaria pubblica ovvero dalle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 gennaio 1865, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Pre-

vero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 37, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 20 dell'articolo 18, della concessione per servizio pubblico ovvero della concessione per i servizi di telecomunicazione con riferimento alle società di cui al comma 2 dell'articolo 5, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero alle società concessionarie di servizi di telecomunicazione eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione, se-

sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 37, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

condo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'articolo 37.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 34 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

5. *Identico.*

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 5.

(*Collegamenti di telecomunicazione e impianti di radiodiffusione*)

1. La concessione di cui all'articolo 18 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.

2. Società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico possono realizzare, installare o acquisire collegamenti di telecomunicazione e impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 e dal regolamento di cui all'articolo 37.

3. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti ad utilizzare i collegamenti e gli impianti indicati ai commi 1 e 2, salva dichiarazione di indisponibilità degli stessi collegamenti e impianti da parte delle società concessionarie di servizi di telecomunicazione ad uso pubblico. Le modalità di accerta-

ART. 5.

(*Collegamenti di telecomunicazione e impianti di radiodiffusione*)

1. *Identico.*

2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Soppresso.

mento della disponibilità, le tariffe, i criteri di priorità e le altre condizioni di utilizzo sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 6.

(*Garante per la radiodiffusione e l'editoria*)

1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Il Garante è nominato, d'intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su proposta del Garante me-

ART. 6.

(*Garante per la radiodiffusione e l'editoria*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

desimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

7. *Identico.*

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

8. *Identico.*

9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti.

9. *Identico.*

10. Il Garante vigila sull'osservanza delle norme della presente legge. A tal fine provvede:

10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:

a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all'articolo 13 della presente legge e il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

a) identica;

b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;

b) identica;

c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma,

c) identica;

avvalendosi anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all'articolo 13 della presente legge, i poteri previsti dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria;

d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 33;

d) identica;

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private ovvero ad espletare direttamente tali compiti avvalendosi di organismi specializzati.

e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di organismi specializzati.

11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

11. *Identico.*

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

12. *Identico.*

13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

13. *Identico.*

14. In sede di prima applicazione della presente legge i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'edi-

14. *Identico.*

toria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà di conferma di cui al comma 3.

ART. 7.

(*Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi*)

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni dalla presente legge. Il comitato altresì propone alla regione la stipula di convenzioni con i concessionari privati in ambito locale; formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della regione.

3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per lo svolgimento delle loro funzioni inerenti la radiodiffusione in ambito locale.

5. È abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 7.

(*Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi*)

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. *Identico.*

ART. 8.

(*Disposizioni sulla pubblicità*)

1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità dell'uomo, non deve basarsi su discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere sentimenti religiosi ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni.

2. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

3. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

4. Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge a tutela dei consumatori. A tutela del diritto d'autore e dell'integrità delle opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, nonché dei diritti degli utenti, è consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari solo negli intervalli determinati dagli autori per le opere teatrali, liriche e musicali, e solo nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo per le opere cinematografiche.

5. Il Garante, sentita un'apposita commissione da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. Il Garante promuove il raggiungimento di accordi tra la concessionaria pubblica, le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive, degli autori, produttori e distributori dei programmi, degli utenti radiotelevisivi e degli operatori pubblicitari al fine di disciplinare l'inserimento di messaggi pubblicitari e il loro contenuto, tenendo particolare conto dei programmi destinati prevalentemente ai minori di anni quattordici.

ART. 8.

(*Disposizioni sulla pubblicità*)

Identico.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana, con proprio decreto, norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari e sul loro contenuto che recepiscono gli accordi di cui al comma 5 e che danno altresì attuazione agli articoli 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora di programmazione e il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione per ciascuna rete.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora di programmazione. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento ad ogni ora di programmazione in contemporanea.

9. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionari a carattere comunitario.

10. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 18 per cento di ogni ora di programmazione.

11. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizza-

zione di cui all'articolo 24, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

12. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

13. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 37. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche private.

14. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

ART. 9.

(*Sponsorizzazioni*)

1. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata,

ART. 9.

(*Sponsorizzazioni*)

Identico.

non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

2. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello *sponsor* all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

3. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

4. I telegiornali, i giornali radio ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 37 sono determinati i criteri di valutazione delle sponsorizzazioni in sede di applicazione dei limiti alla trasmissione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 8.

ART. 10.

(*Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici*)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei

ART. 10.

(*Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici*)

Identico.

giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

ART. 11.

(*Obblighi dei concessionari*)

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale.

3. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. È comunque vietata la trasmissione di film e di lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

5. In caso di violazione del divieto di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

6. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.

7. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo

ART. 11.

(*Obblighi dei concessionari*)

Identico.

37 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.

ART. 12.

(*Azioni positive per la pari opportunità*)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 1984.

ART. 12.

(*Azioni positive per la pari opportunità*)

1. *Identico.*

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.

ART. 13.

(*Registro nazionale delle imprese radiotelevisive*)

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 37.

ART. 13.

(*Registro nazionale delle imprese radiotelevisive*)

1. *Identico.*

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.

3. *Identico.*

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 19.

ART. 14.

(*Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni*)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 13 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 13, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 14.

(*Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni*)

1. *Identico.*

quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato.

2. *Identico.*

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 13, comma 2.

4. *Identico.*

5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 13.

5. *Identico.*

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società concessionaria privata, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 13, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.

7. *Identico.*

ART. 15.

(*Bilanci dei concessionari*)

1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.

2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali; sono altresì allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei concessionari di cui al comma 1.

3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra indicato.

4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.

ART. 15.

(*Bilanci dei concessionari*)

Identico.

ART. 16.

(*Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa*)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera *b*).

2. Agli effetti del presente articolo ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

3. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto conse-

ART. 16.

(*Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa*)

1. *Identico.*

Soppresso.

2. *Identico.*

gua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

4. Per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, periodici e libri, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a mezzi di comunicazione di massa, da pubblicità e da contributi pubblici a carattere continuativo.

3. *Identico.*

ART. 17.

(*Imprese concessionarie di pubblicità*)

1. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 15, e deve contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in una situazione di controllo o collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime, per quel che concerne la pubblicità da diffondere sul mezzo radiofonico o televisivo, sono obbligate a concludere contratti unicamente con i soggetti controllanti o collegati e quindi a diffondere i relativi messaggi pubblicitari sulle emit-

ART. 17.

(*Imprese concessionarie di pubblicità*)

1. *Identico.*

2. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in una situazione di controllo o collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere pubblicità per più di tre reti nazionali, ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente

tenti e reti di cui sono titolari gli stessi soggetti; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiofonico e televisivo. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

Capo II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

ART. 18.

(*Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata*)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti qualora sia preventivamente accertata l'indisponibilità dei collegamenti e degli impianti di cui all'articolo 5.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 19, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da

comma devono avere per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quelli radiofonico e televisivo. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli.

Capo II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

ART. 18.

(*Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata*)

Identico.

parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 37.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è caratterizzata dallo scopo di lucro ed è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da persone fisiche, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali s'impegnino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 37.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 mi-

lioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 500 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 37;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 500 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 37;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 500 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 8. Non si applicano ad essi gli obblighi di cauzione e i limiti di capitale sociale o di patrimonio di cui allo stesso comma 8.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 30 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In

sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 37 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

19. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

20. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;

d) per dichiarazione di fallimento.

ART. 19.

(*Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti*)

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento,

ART. 19.

(*Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti*)

Identico.

non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, nè a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

3. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 18 o dall'articolo 13, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.

4. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più

soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.

ART. 20.

(*Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari*)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.

3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applica-

ART. 20.

(*Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari*)

Identico.

bili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

ART. 21.

(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a cinque nell'area meridionale.

2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti; è consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.

3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza

ART. 21.

(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)

Identico.

il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare.

4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

5. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 38 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercire impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

ART. 22.

(*Disposizioni per le campagne elettorali*)

1. Nel corso di campagne elettorali per il Parlamento europeo, nonché di campagne elettorali politiche, regionali o amministrative, i concessionari privati possono trasmettere messaggi pubblicitari di partiti, liste o candidati partecipanti alle elezioni, a condizione che:

a) siano praticate le medesime condizioni anche tariffarie ai partiti, alle liste o ai candidati partecipanti alle elezioni;

ART. 22.

(*Disposizioni per le campagne elettorali*)

Identico.

b) le stesse tariffe non siano superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dal concessionario nel precedente anno solare;

c) siano previste nella programmazione del concessionario tribune elettorali, in cui sia consentita la partecipazione almeno una volta per ciascun partito ammesso alle trasmissioni elettorali della concessionaria pubblica, secondo gli indirizzi all'uopo stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

ART. 23.

(*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*)

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. L'atto di concessione di cui all'articolo 18 può prevedere l'obbligo a carico dei concessionari privati in ambito locale di stipulare apposite convenzioni con le regioni per la diffusione dell'informazione locale, qualora le regioni si avvalgano della facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 7.

5. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i

ART. 23.

(*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*)

Identico.

dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.

6. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

7. I soggetti titolari di almeno due concessioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio su almeno una rete.

8. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale devono riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o europee ai sensi dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il 30 per cento per il primo anno, il 40 per cento per il successivo biennio, il 50 per cento per gli anni seguenti.

ART. 24.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 37.

2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 37.

ART. 24.

(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)

Identico.

ART. 25.

(*Canoni e tasse*)

1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:

a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni;

b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni;

c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;

d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;

e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 24 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;

f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 24 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.

3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.

4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Ammi-

ART. 25.

(*Canoni e tasse*)

Identico.

nistrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 24 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.

6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata.

7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.

ART. 26.

(*Misure di sostegno della radiodiffusione*)

1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito del soggetto che effettua l'erogazione stessa ».

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposi-

ART. 26.

(*Misure di sostegno della radiodiffusione*)

Identico.

zioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonché ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Capo III

NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 27.

(*Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica*)

1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera durata della legislatura.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

ART. 28.

(*Riserva a favore di programmi nazionali o comunitari*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessio-

Capo III

NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

ART. 27.

(*Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica*)

Identico.

ART. 28.

(*Riserva a favore di programmi nazionali o comunitari*)

Identico.

naria pubblica deve riservare a produzioni, acquisizioni e lavorazioni nazionali o europee ai sensi dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) gli investimenti destinati alla programmazione nelle seguenti misure: il 40 per cento per il primo biennio, il 50 per cento per gli anni seguenti.

2. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, l'anzidetta riserva comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.

ART. 29.

(*Finanziamento della concessionaria pubblica*)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

2. L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.

ART. 30.

(*Norme sul canone di abbonamento*)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai

ART. 29.

(*Finanziamento della concessionaria pubblica*)

Identico.

ART. 30.

(*Norme sul canone di abbonamento*)

Identico.

detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.

TITOLO III

DIFFUSIONE VIA CAVO

ART. 31.

(*Delega*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge;

c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di apposite concessioni;

d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di reti e servizi di

TITOLO III

DIFFUSIONE VIA CAVO

ART. 31.

(*Delega*)

Identico.

telecomunicazione, nonché le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;

e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 16 e 21 della presente legge.

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 32.

(*Disposizioni penali*)

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al

TITOLO IV

SANZIONI

ART. 32.

(*Disposizioni penali*)

Identico.

comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa.

6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 18 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 19 e di cui al comma 2 dell'articolo 38 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.

7. L'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

« ART. 195. – (*Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni*) – 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.

3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a

tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.

4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi ».

ART. 33.

(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 22, 23 e 24, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultano inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento

ART. 33.

(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

Identico.

di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 39 della presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 per fatti diversi dall'aumento delle tirature il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a centottanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito entro il termine assegnato il Garante propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 20, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 37 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 3 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto e salve le disposizioni dell'articolo 39 della presente legge, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro, salva l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 13.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano

senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Avverso i provvedimenti adottati dal Garante ovvero dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 39.

18. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomu-

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 34.

(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)

Identico.

nicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.

3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984.

4. È vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 35.

(*Norme per i soggetti autorizzati*)

1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; 12; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 14, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 15; al comma 1 dell'articolo 17; all'articolo 22; al comma 3

ART. 35.

(*Norme per i soggetti autorizzati*)

Identico.

dell'articolo 23 nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 32 e 33 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3 ovvero emittenti e reti locali così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

2. Le norme di cui agli articoli 8; 9; al comma 8 dell'articolo 11; al comma 2 dell'articolo 17; ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 23, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 33 hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, così come definite dalla lettera *a*) del comma 11 dell'articolo 3, ovvero emittenti e reti locali, così come definite dalle lettere *b*) e *c*) dello stesso comma 11.

3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.

4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

ART. 36.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uffi-*

ART. 36.

(*Disposizioni transitorie*)

Identico.

ciale n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce titolo preferenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 34 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 34 e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 18. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro due anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino eserciscа e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di cui all'articolo 34 della presente legge.

5. Le concessioni previste nella presente legge possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.

6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 37.

ART. 37.

(*Regolamento di attuazione*)

1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'approva-

ART. 37.

(*Regolamento di attuazione*)

Identico.

zione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante. Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del regolamento.

ART. 38.

(*Norme sulle società - Società controllate e società collegate*)

1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.

2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo e in accomandita

ART. 38.

(*Norme sulle società - Società controllate e società collegate*)

Identico.

semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

ART. 39.

(*Giurisdizione esclusiva*)

1. Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i ricorsi contro gli atti ed i provvedimenti emessi in applicazione della presente legge.

ART. 39.

(*Giurisdizione esclusiva*)

Identico.

ART. 40.

(*Attuazione di direttiva*)

1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).

ART. 40.

(*Attuazione di direttiva*)

Identico.

ART. 41.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7,6 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 5,2 miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota delle entrate previste dall'articolo 25.

ART. 41.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

ALLEGATO

(Articolo 25)

ALLEGATO
(Articolo 25)

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
128	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale:		
	1) di programmi televisivi		
	– tassa di rilascio o di rinnovo .	3.000.000	ordinario
	– tassa annuale (*)	1.500.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	– tassa di rilascio o di rinnovo .	500.000	ordinario
	– tassa annuale (*)	250.000	ordinario
129	Concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale:		
	1) di programmi televisivi		
	– tassa di rilascio o di rinnovo .	10.000.000	ordinario
	– tassa annuale (*)	5.000.000	ordinario
	2) di programmi radiofonici		
	– tassa di rilascio o di rinnovo .	2.000.000	ordinario
	– tassa annuale (*)	1.000.000	ordinario
130	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea:		
	– tassa di rilascio o di rinnovo	4.000.000	ordinario
	– tassa annuale (*)	2.000.000	ordinario

(*) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

ALLEGATO
(Articolo 25)

Identico